



Divisione Controllo dei metalli preziosi 1° aprile 2021

Regolamento R-248

Regolamento sulle condizioni quadro dei contratti relativi al controllo e alla marchiatura ufficiale

Conformemente all'articolo 97 capoverso 2 nonché all'articolo 117a capoverso 3 OCMP¹, il presente regolamento stabilisce le condizioni quadro dei contratti relativi al controllo e alla punzonatura ufficiale. I contratti in questione, nello specifico il contratto di tipo 1 e il contratto di tipo 2, sono conclusi tra il Controllo dei metalli preziosi (qui di seguito CMP), rappresentato da un ufficio di controllo, e il richiedente.

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di tipo 1 e del contratto di tipo 2.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

¹Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OMP; RS 941.311)

INDICE

1	Basi legali	4
2	Scopo del contratto di tipo 1 e del contratto di tipo 2	4
2.1	Contratto di tipo 1	4
2.2	Contratto di tipo 2	4
3	In generale	4
3.1	Designazione delle persone di contatto presso il richiedente	4
3.2	Ubicazione del sito di produzione del richiedente	4
4	Audit	5
4.1	Audit prima della stipulazione e del rinnovo del contratto di tipo 1	5
4.2	Audit durante la validità del contratto di tipo 1	5
4.3	Audit prima della stipulazione del contratto di tipo 2	5
4.4	Documenti da fornire al momento dell'audit nell'ambito del contratto di tipo 1 o 2	5
4.5	Conservazione dei documenti	5
5	Materiale certificato	6
5.1	Definizione di «materiale certificato»	6
5.2	Rapporto d'analisi	6
5.3	Riconoscimento dei laboratori di analisi	7
5.4	Condizioni per il riconoscimento	8
5.5	Metodi analitici riconosciuti	9
5.6	Controllo sistematico	9
5.7	Scopo del controllo sistematico	9
6	Condizioni quadro relative alla marchiatura in loco	10
6.1	Esistenza di un contratto di tipo 1	10
6.2	Infrastruttura del richiedente	10
6.3	Personale messo a disposizione dal richiedente	10
6.4	Marchiatura	10
6.5	Tempo di presenza del personale del CMP	10
6.6	Spese di viaggio	10
7	Emolumenti dovuti per i contratti di tipo 1 e 2	11
7.1	Emolumenti dovuti prima della stipulazione del contratto di tipo 1	11
7.2	Emolumenti	11

8	Competenza in merito alla stipulazione, alla modifica e al rinnovo dei contratti di tipo 1 e 2.....	11
9	Allestimento	11
10	Durata e rinnovo	11
11	Modifiche dei contratti e del regolamento	12
12	Scioglimento del contratto.....	12
13	Disposizioni particolari	12
14	Diritto applicabile.....	12
15	Entrata in vigore.....	12

1 Basi legali

I contratti conclusi nell'ambito del controllo e della marchiatura ufficiale devono essere conformi alle seguenti disposizioni legali:

- legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi, articoli 13–16 (LCMP; RS 941.31);
- ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi, articoli 81–123 (OCMP; RS 941.311);
- ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi, sezione 2 e relativi punti dell'allegato (OEm-CMP; RS 941.319).

2 Scopo del contratto di tipo 1 e del contratto di tipo 2

2.1 Contratto di tipo 1

Lo scopo del contratto di tipo 1 è concedere al richiedente delle agevolazioni, consentendogli di controllare sistematicamente il materiale certificato nel quadro della valutazione del materiale stesso, conformemente all'articolo 97 capoverso 1 OCMP.

2.2 Contratto di tipo 2

Lo scopo del contratto di tipo 2 è consentire al richiedente di apporre lui stesso il marchio ufficiale o di farlo apporre dal suo personale sui suoi lavori in metalli preziosi, presso il suo domicilio e con la sua infrastruttura sotto la sorveglianza dell'ufficio di controllo.

3 In generale

3.1 Designazione delle persone di contatto presso il richiedente

Nome, cognome e funzione di una o più persone responsabili dell'applicazione dei contratti di tipo 1 e 2 per il richiedente, devono essere comunicati all'ufficio di controllo così come qualsiasi tipo di cambiamento concernente le persone di contatto.

3.2 Ubicazione del sito di produzione del richiedente

Per i contratti di tipo 1 e 2 il sito di produzione del richiedente deve trovarsi in Svizzera.

4 Audit

4.1 Audit prima della stipulazione e del rinnovo del contratto di tipo 1

L'obiettivo degli audit è controllare se il richiedente è in grado di rispettare le condizioni richieste di un contratto di tipo 1, in particolare le condizioni di tracciabilità.

Prima di stipulare o di rinnovare un contratto di tipo 1, il richiedente deve sottoporsi a un audit dell'ufficio di controllo.

4.2 Audit durante la validità del contratto di tipo 1

Durante il periodo di validità del contratto di tipo 1, possono essere svolte puntualmente delle valutazioni intermedie, che consentono di svolgere audit completi al fine di verificare l'osservanza delle condizioni contrattuali.

4.3 Audit prima della stipulazione del contratto di tipo 2

L'obiettivo degli audit è controllare se il richiedente è in grado di rispettare le condizioni richieste in un contratto di tipo 2.

Prima di stipulare un contratto di tipo 2, l'audit svolto deve aver comprovato che le esigenze richieste da un contratto di tipo 2 sono soddisfatte.

4.4 Documenti da fornire al momento dell'audit nell'ambito del contratto di tipo 1 o 2

Il richiedente è tenuto a presentare all'ufficio di controllo i documenti che gli sono richiesti durante gli audit. In caso di cambiamenti tra un audit e l'altro, il richiedente deve consegnare all'ufficio di controllo le versioni aggiornate dei documenti.

4.5 Conservazione dei documenti

I documenti necessari per la tracciabilità devono essere conservati in forma cartacea o elettronica per almeno 5 anni. Nel caso specifico si tratta come minimo dei seguenti documenti:

- certificati di analisi o certificati di conformità,
- la domanda di punzonatura e/o il relativo foglio di accompagnamento.

5 Materiale certificato

5.1 Definizione di «materiale certificato»

Per materiale primario certificato si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima della fabbricazione dei lavori ma dopo l'ultima operazione di fusione, è attestato da un rapporto d'analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) pubblica sul suo sito Internet un elenco aggiornato dei laboratori accreditati e da esso riconosciuti.

5.2 Rapporto d'analisi

Per rapporto d'analisi riconosciuto si intendono i documenti che contengono almeno le seguenti indicazioni, vale a dire che adempiono le seguenti condizioni:

- devono essere allestiti da un laboratorio d'analisi riconosciuto conformemente alla cifra 5.3;
- devono essere redatti in una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese o italiano) o in inglese;
- devono contenere i seguenti elementi:
 - l'indirizzo e i dati di contatto del laboratorio d'analisi;
 - l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore del materiale, se diversi da quelli del laboratorio d'analisi;
 - il luogo di prova, se diverso da quello del laboratorio d'analisi;
 - la data;
 - l'identificazione chiara e univoca del rapporto d'analisi;
 - la numerazione delle pagine con indicazione del numero totale;
 - la descrizione del materiale analizzato o del carico;
 - l'identificazione univoca del materiale analizzato o del carico (numero di lotto o di fusione) / tipo di lega;
 - l'indicazione del metodo d'analisi riconosciuto utilizzato;
 - il risultato dell'analisi nell'unità di misura adeguata (millesimi) o indicazione chiara del titolo minimo nell'unità di misura adeguata (millesimi);
 - il nome e la funzione di una persona qualificata autorizzata a firmare (p. es. saggiatore giurato).

5.3 Riconoscimento dei laboratori di analisi

Per l'attività di controllo e la marchiatura ufficiale, l'Ufficio centrale può riconoscere i certificati d'analisi emessi dai laboratori d'analisi. A tal fine in Internet è messo a disposizione degli uffici di controllo un elenco aggiornato dei laboratori d'analisi riconosciuti.

Affinché tale riconoscimento sia efficace, devono essere rispettate alcune condizioni. La richiesta di riconoscimento deve essere indirizzata per scritto all'Ufficio centrale e sarà oggetto di una risposta scritta positiva o negativa a seconda che siano soddisfatti o meno tutti i criteri richiesti. In caso affermativo il riconoscimento è accordato per un periodo determinato che dipende dalla validità dell'accreditamento dell'organismo in questione.

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 OEm-CMP e la cifra 4.4 dell'allegato, per tale riconoscimento è previsto un emolumento annuale. Tale emolumento copre la partecipazione all'audit analitico descritto al capitolo 4 senza ulteriori spese. In mancanza di un motivo valido che comporti il ritiro del riconoscimento, quest'ultimo viene prolungato tacitamente di anno in anno mediante la fatturazione dell'emolumento. Il mancato pagamento dell'emolumento entro il termine stabilito comporta il ritiro dell'accreditamento.

Una ditta riconosciuta è tenuta a informare l'Ufficio centrale in merito a qualsiasi modifica concernente la validità del suo accreditamento, ad esempio il ritiro dell'accreditamento o il significativo cambiamento di un campo d'applicazione.

Sporadicamente, l'Ufficio centrale esige dalle ditte riconosciute degli elementi di prova inerenti i criteri di riconoscimento.

Se le condizioni per il riconoscimento di un laboratorio non sono soddisfatte l'Ufficio centrale ritira l'accreditamento. Tale decisione viene comunicata per scritto alla ditta e non è possibile presentare alcun ricorso. Una ditta alla quale è stato ritirato l'accreditamento può riottenerlo solo dopo due anni a decorrere dal suo ritiro. In caso di ritiro del riconoscimento, i certificati relativi al materiale consegnato ai fabbricanti con contratto continuano a essere accettati nel quadro del controllo e della marchiatura ufficiale in quanto sono stati rilasciati prima del ritiro.

Una ditta accreditata non è autorizzata a comunicare (p. es. sul proprio sito Internet) un campo d'applicazione che non corrisponda a quello delimitato nelle presenti disposizioni. Di conseguenza, le indicazioni generiche come «laboratorio accreditato dall'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi svizzero» o «laboratorio riconosciuto dal Controllo federale dei metalli preziosi» non possono essere utilizzate. In ogni caso, il cliente deve essere chiaramente informato che il campo d'applicazione dell'accreditamento si riferisce esclusivamente al materiale certificato lavorato da fabbricatori svizzeri e destinato al controllo e alla marchiatura ufficiale da parte di un ufficio di controllo.

5.4 Condizioni per il riconoscimento

I laboratori d'analisi i cui certificati possono essere riconosciuti, devono adempiere almeno le condizioni elencate qui di seguito.

- I metodi di analisi del laboratorio di prova del fabbricante devono essere accreditati secondo la norma ISO 17025. Alla richiesta va allegata un'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento.
- Il laboratorio d'analisi deve impiegare personale competente. Per la Svizzera solo i saggiatori giurati sono considerati personale sufficientemente qualificato. Una lista di persone con diritto di firma con menzione delle rispettive qualifiche deve essere allegata alla domanda. I fabbricanti stranieri devono completare la loro richiesta descrivendo le qualifiche del loro personale (diplomi, esperienza professionale). Il riconoscimento delle qualifiche per l'estero è di competenza esclusiva dell'Ufficio centrale.
- Le procedure in vigore per la campionatura dei prodotti semilavorati devono essere documentate in forma scritta. Le incertezze di misura dei metodi di analisi devono tener conto anche dell'incertezza legata alla campionatura.
- La tracciabilità dei risultati d'analisi riguardanti le partite consegnate deve essere garantita per un periodo di dieci anni.
- Il certificato di analisi deve contenere le informazioni richieste dall'Ufficio centrale ed essere redatto in una delle lingue nazionali (d/f/i) oppure in inglese. Un modello del certificato di analisi deve essere allegato alla richiesta.
- I laboratori d'analisi delle ditte devono partecipare agli audits analitici organizzati dall'Ufficio centrale. Ci si aspetta che i livelli di prestazione² inerenti i metodi di analisi riconosciuti, siano comparabili con quelli degli uffici di controllo. Se i livelli di prestazione dovessero a più riprese risultare insufficienti, l'Ufficio centrale può sospendere il riconoscimento fino a quando i parametri non raggiungano di nuovo il livello sufficiente.
- Alla richiesta deve essere allegato un elenco di tutte le leghe abitualmente utilizzate per il mercato svizzero. Questi dati sono considerati strettamente confidenziali e sono utilizzati unicamente a titolo informativo per la calibrazione degli apparecchi di controllo ED-XRF.

² Come raccomandato dalla norma ISO 17043, come criteri di valutazione della qualità dei risultati sono utilizzati i valori (assoluti) «Z-score (|Z|)».

Al riguardo si applicano la seguenti regole di valutazione:

$ Z < 2$	risultati soddisfacenti (da buono a ottimo; tasso previsto del 95 %)
$ Z \geq 2 < 3$	risultati sospetti (tasso previsto del 5 %)
$ Z \geq 3$	risultati non soddisfacenti (tasso previsto dell'1 %)

Per gli uffici di controllo dei metalli preziosi è sufficiente un valore assoluto Z-score < 2 . Valori più elevati sono considerati insoddisfacenti.

5.5 Metodi analitici riconosciuti

I metodi analitici riconosciuti per le leghe di metalli preziosi per orologeria e gioielleria corrispondono a quelli usuali applicati nel settore. In ogni caso devono essere menzionati in un documento ufficiale dell'organismo di accreditamento che specifica il campo di applicazione del laboratorio. L'Ufficio centrale decide i metodi per i quali il laboratorio può essere riconosciuto.

5.6 Controllo sistematico

Nell'ambito della marchiatura ufficiale, il richiedente presenta all'ufficio di controllo solo le parti che devono essere munite con uno o più marchi ufficiali.

Tali parti devono essere accompagnate da una richiesta di marchiatura che riprende la descrizione precisa di ciascun lotto sottomesso, identificato dallo stesso certificato. Apponendo la sua firma sulla domanda di marchiatura, il richiedente garantisce la conformità delle parti non presentate per la marchiatura ufficiale, assumendosene la responsabilità.

In caso di controlli puntuali e se il CMP lo esige, tali parti devono essere inoltre accompagnate da un rapporto d'analisi o da un certificato di conformità riconosciuto. Sono riconosciuti i rapporti d'analisi o i certificati di conformità dei laboratori accreditati dall'Ufficio centrale. Tale riconoscimento non impedisce tuttavia all'ufficio di controllo di prelevare in qualsiasi momento, quali prove del controllo, parti grezze o finite oppure lavori finiti da tutte le serie.

Nel caso particolare delle piccole forniture (p. es. viti, componenti ausiliari del meccanismo o barrette, farfalline), quando si subappalta la lavorazione del materiale certificato o si acquistano componenti presso un fornitore in grado di rilasciare uno o più certificati di conformità che accompagnano la merce consegnata, il richiedente è responsabile di garantire la tracciabilità dall'inizio alla fine. A tale proposito può, ad esempio, dimostrare che sono garantiti e documentati controlli di valutazione del fornitore, compresi quelli presso il subappaltatore e/o il fornitore intermedio. Tale responsabilità si applica anche nel caso dei subappaltatori e dei fornitori intermedi la cui produzione avviene all'estero. La valutazione di conformità della tracciabilità e del sistema applicato per garantirla spetta in tal caso all'ufficio di controllo.

L'applicazione di tale controllo sistematico consente la marchiatura ufficiale presso l'ufficio di controllo oppure, se è stato stipulato un contratto di tipo 2 presso il domicilio del richiedente con la sua propria infrastruttura e sotto la sorveglianza dell'ufficio di controllo.

5.7 Scopo del controllo sistematico

Il controllo sistematico del materiale primario certificato ha lo scopo di:

- garantire il titolo minimo legale di tutte le leghe di metalli preziosi utilizzati per la fabbricazione dei lavori destinati alla marchiatura ufficiale;
- garantire la tracciabilità di tutte le leghe utilizzate durante tutte le fasi di fabbricazione;
- presentare alla marchiatura ufficiale solo le parti che devono essere munite di uno o più marchi ufficiali.

6 Condizioni quadro relative alla marchiatura in loco

6.1 Esistenza di un contratto di tipo 1

Per poter concludere un contratto di tipo 2 il richiedente deve disporre di un contratto di tipo 1.

6.2 Infrastruttura del richiedente

Il richiedente deve disporre di un locale o di un luogo riservato alla marchiatura ufficiale.

Il richiedente deve disporre di una cassaforte, ad uso esclusivo dell'ufficio di controllo, per la conservazione dei marchi ufficiali. Il richiedente è responsabile della sicurezza dei suddetti marchi quando il personale dell'ufficio di controllo non è presente. Se, d'intesa con l'ufficio di controllo, è fatta eccezione all'obbligo di disporre di una cassaforte, il CMP è responsabile del trasporto dei marchi ufficiali presso il richiedente.

6.3 Personale messo a disposizione dal richiedente

Il richiedente deve mettere a disposizione del CMP il personale necessario per assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

6.4 Marchiatura

Il numero di pezzi su cui apporre il marchio è concordato tra il richiedente e l'ufficio di controllo interessato, in funzione della disponibilità di personale dell'ufficio stesso.

Durante i periodi di marchiatura ufficiale soltanto le persone in relazione diretta con i lavori di marchiatura in loco hanno il diritto di accedere al locale o al luogo riservato a tale scopo. Al fine di poter indentificare il personale interessato, il richiedente mette a disposizione dell'ufficio di controllo un elenco aggiornato.

In caso di circostanze particolari, ad esempio l'assenza imprevista di un collaboratore, può essere consentito al richiedente di ricorrere al personale che non figura nel summenzionato elenco. In tal caso, occorre informare direttamente il responsabile dell'ufficio di controllo prima dell'operazione di marchiatura in loco e trasmettere a quest'ultimo tutte le informazioni di identificazione necessarie.

6.5 Tempo di presenza del personale del CMP

Il tempo di presenza settimanale del personale del CMP presso il richiedente è concordato tra l'ufficio di controllo e il richiedente, in funzione delle disponibilità del personale dell'ufficio stesso.

6.6 Spese di viaggio

La quota forfetaria corrispondente alla fatturazione di 3 ore secondo la tariffa oraria inferiore ripresa nell'art. 15 all. 1 dell'OEmol-CMP copre tutte le spese di viaggio.

7 Emolumenti dovuti per i contratti di tipo 1 e 2

Il richiedente versa gli emolumenti dovuti secondo le disposizioni dell'OEm-CMP³.

7.1 Emolumenti dovuti prima della stipulazione del contratto di tipo 1

Il richiedente deve aver pagato l'emolumento per l'apertura di un dossier e per la verifica della domanda conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 OEm-CMP.

Il richiedente deve aver pagato l'emolumento per gli audit conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 OEm-CMP.

7.2 Emolumenti

L'emolumento applicabile alla sorveglianza eseguita in loco sulla base dell'articolo 117a capoverso 2 OCMP è calcolato in funzione del tempo di lavoro impiegato e copre le ore di presenza del personale dell'ufficio di controllo, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 OEm-CMP.

Conformemente all'articolo 14 OEm-CMP, l'emolumento ammonta a 90 franchi l'ora. Le ore possono essere frazionate in quarti d'ora. Le frazioni di quarto d'ora contano come quarti d'ora interi.

Gli emolumenti da riscuotere sono disciplinati nell'OEm-CMP.

8 Competenza in merito alla stipulazione, alla modifica e al rinnovo dei contratti di tipo 1 e 2

Gli uffici di controllo, compresi quelli cantonali, rappresentano il CMP per la stipulazione, la modifica e il rinnovo dei contratti di tipo 1 e 2.

Per quanto concerne la modifica del presente regolamento, quest'ultima è disciplinata alla cifra 11.

9 Allestimento

I contratti di tipo 1 e 2 sono allestiti e firmati in tre esemplari. Ogni parte contraente ne riceve un esemplare, il terzo viene consegnato all'Ufficio centrale.

10 Durata e rinnovo

La durata di validità del contratto di tipo 1 è fissata a tre anni.

La durata di validità del contratto di tipo 2 è fissata a tre anni.

Il contratto di tipo 1 e il contratto di tipo 2 scadono automaticamente alla fine di tale periodo, a meno che le parti non ne abbiano previamente richiesto per scritto il rinnovo per lo stesso periodo.

³ Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (RS 941.319)

11 Modifiche dei contratti e del regolamento

Eventuali modifiche ai contratti di tipo 1 e 2 sono possibili solo per scritto e con la firma di entrambe le parti, con riserva di ciò che segue.

L'Ufficio centrale è responsabile delle modifiche al R-248. A tale scopo pubblica la nuova versione del regolamento sul sito Internet www.ezv.admin.ch.

L'Ufficio centrale deve comunicare qualsiasi modifica del R-248 alla parte richiedente del contratto di tipo 1 e di tipo 2 per posta A-Plus, al più tardi tre mesi prima della sua pubblicazione. La nuova versione del regolamento è valida automaticamente a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

12 Scioglimento del contratto

Ciascuna delle parti può sciogliere i contratti di tipo 1 e 2 per la fine del mese, con un preavviso di un mese. Lo scioglimento deve essere notificato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ogni parte può sciogliere un contratto di tipo 1 e di tipo 2 con effetto immediato in caso di violazione degli obblighi legali o contrattuali. Lo scioglimento viene notificato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento di un contratto di tipo 1 comporta automaticamente anche lo scioglimento del corrispondente contratto di tipo 2.

In caso di scioglimento anticipato del contratto di tipo 1 e/o di tipo 2, il richiedente rinuncia a ogni forma di rimborso totale o parziale degli emolumenti riscossi dall'ufficio di controllo nell'ambito del contratto.

13 Disposizioni particolari

In caso di conflitto tra le disposizioni particolari nel contratto di tipo 1 o 2 e le condizioni quadro previste nel presente regolamento, fanno stato queste ultime.

14 Diritto applicabile

Qualsiasi controversia relativa ai contratti di tipo 1 e 2 è regolata in conformità con il diritto svizzero.

15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2021.